

Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di maggio 2024. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.

Contents

Criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta nonché requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale	3
Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari” – Misure in materia di pagamento dei tributi, di comunicazioni obbligatorie e di servizi digitali	5
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “<i>de minimis</i>” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli Redditi, IRAP e 770 – periodo d’imposta 2020 – dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.....	8
Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) - Novità sulla disciplina delle locazioni brevi.....	10
D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18, e D.L. 29 marzo 2024, n. 39 – Ravvedimento speciale	12
Crediti di imposta per investimenti “Transizione 4.0” - articolo 6 del D.L. 29 marzo 2024, n. 39	14
Modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli	14



Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'Amministrazione finanziaria 19

Riscossione – Mod. “F24” e “F24 EP” - “Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme derivanti dal recupero dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche 21



Criteria e modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta nonché requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale

Con Decreto del 2 aprile 2024, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 maggio 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha stabilito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma da 686 a 690, della L. n. 197/2022 (credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata), nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.

L'articolo 3, comma 1, del Decreto in esame individua i soggetti beneficiari dell'agevolazione in parola, che è rivolta a tutte le imprese che, alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo articolo 5:

- sono costituite, regolarmente iscritte e “attive” presso il registro delle imprese;
- svolgono un'attività economica in Italia, disponendo di una sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
- si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- hanno acquistato prodotti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero hanno acquistato imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro.


3

Ai sensi del successivo comma 2 dell'articolo 3 sono, invece, escluse dall'agevolazione in parola le imprese:

- destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 231/2001;
- che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

L'articolo 4, comma 1, del Decreto in commento elenca dettagliatamente quali siano le spese, sostenute negli anni 2023 e 2024, ammesse all'agevolazione in esame.

Ai sensi del successivo comma 3 l'effettività del sostenimento delle spese oggetto di agevolazione deve risultare da un'apposita attestazione resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.



A tal fine, con la già menzionata attestazione, è certificato:

- l'elenco delle spese ammissibili ad agevolazione nonché il periodo d'imposta cui sono riferite. Le spese si considerano effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 109, commi 1 e 2, lettera a), del TUIR;
- l'effettivo utilizzo dei beni acquistati nel ciclo produttivo del soggetto proponente;
- l'integrale pagamento delle fatture di acquisto cui si riferiscono le spese rendicontate, che deve essere effettuato attraverso il conto corrente intestato al soggetto richiedente e con modalità che consentano la piena tracciabilità dei pagamenti e l'immediata riconducibilità degli stessi alle relative fatture;
- che l'impresa proponente non ha ottenuto, a fronte delle medesime spese oggetto della richiesta di agevolazione, altri benefici che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, inclusi quelle attribuiti sulla base dei regolamenti "de minimis".

L'articolo 5 del Decreto in esame definisce le modalità di accesso all'agevolazione.

Nello specifico, la disposizione normativa prevede che per accedere all'agevolazione in parola, i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano al Ministero un'apposita istanza, contenente i dati e le informazioni di cui all'allegato 2 del Decreto esaminato, esclusivamente per via telematica, entro sessanta giorni dall'attivazione della procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it), comunicata attraverso la sezione news del medesimo sito istituzionale.

4

L'articolo 6, comma 1, del Decreto in commento stabilisce che l'agevolazione di cui trattasi:

- è concessa, previa apposita istruttoria ai sensi dell'articolo 8, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 7, comma 1, ai sensi del pertinente regolamento *de minimis*, nella misura del trentasei per cento delle spese ammissibili di cui all'articolo 4, ed
- è fruita sotto forma di credito d'imposta ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997;
- non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del pertinente regolamento *de minimis*.

L'anzidetta disposizione normativa prevede, altresì, che l'agevolazione massima concedibile per il soggetto beneficiario, nell'ambito di ciascuno dei due sportelli, 2024 e 2025, di cui all'articolo 7, comma 2, non può, comunque, eccedere l'importo annuale di 20.000,00 euro.

Ai sensi dei successivi commi 4 e 5 dell'articolo 6 esaminato il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni che non si configurino come aiuti di Stato e che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

L'articolo 8 dettaglia la procedura di concessione dell'agevolazione che è affidata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Ai sensi del successivo articolo 9 il credito d'imposta concesso:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della L. n. 244/2007, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- è disponibile decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati di cui all'articolo 10, comma 1.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede a effettuare idonei controlli e ispezioni, a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio e sulla veridicità delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 3, rese ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, nonché sulle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione.

Il successivo comma 2 affida invece all'Agenzia delle Entrate i controlli in merito alla legittima fruizione del credito di imposta.

Infine, l'articolo 12 individua le situazioni al verificarsi delle quali l'agevolazione concessa è revocata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Disposta la revoca dell'agevolazione, l'anzidetto Ministero provvede al recupero presso i soggetti beneficiari dell'importo indebitamente percepito, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del D.L. n. 40/2010.

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari” – Misure in materia di pagamento dei tributi, di comunicazioni obbligatorie e di servizi digitali

Con Circolare n. 9/E del 2 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 1/2024 (cd. “Decreto Adempimenti Tributari”) che

recepisce alcuni principi direttivi della Legge delega di riforma fiscale (L. n. 111/2023), al fine di fornire agli Uffici le istruzioni operative che garantiscano uniformità di azione.

Nello specifico, il Documento di prassi in commento, dopo aver ricordato che con la Circolare n. 8/E dell'11 aprile 2024, sono state illustrate le misure in materia di dichiarazioni fiscali, ha analizzato altre misure di semplificazione e razionalizzazione previste dal decreto Adempimenti, con particolare riguardo a quelle connesse al pagamento dei tributi, alle comunicazioni obbligatorie, ai servizi digitali, agli strumenti elettronici di pagamento e all'invio di comunicazioni e inviti da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il paragrafo 2 della Circolare esaminata analizza l'articolo 8 del D.Lgs. n. 1/2024 che ha apportato modifiche alla previsione di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 241/1997, che conferisce a tutti i contribuenti – soggetti titolari e non titolari di partita IVA e soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS – la facoltà di rateizzare il versamento del saldo e dell'acconto relativo alle imposte e ai contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate.

In particolare, ricorda l'Agenzia delle Entrate, la novella legislativa, a decorrere dal versamento “delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023”, interviene su modalità e termini di pagamento rateale, prevedendo:

- il differimento, dal mese di novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e acconto;
- l'individuazione, per tutti i contribuenti, di un'unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.

6

Pertanto, in applicazione del nuovo disposto normativo, tutti i contribuenti possono avvalersi della possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale degli importi dovuti a titolo di saldo e primo acconto delle imposte e dei contributi, valorizzando il comportamento concludente in sede di versamento.

A tal fine, l'Amministrazione finanziaria ritiene che rilevi la compilazione, all'interno del modello di versamento unificato F24, degli appositi campi concernenti la “rateazione”, nei quali indicare sia la rata per la quale si effettua il pagamento, sia il numero di rate prescelto.

Il paragrafo 1.2 analizza l'articolo 9, commi da 1 a 5, del D.Lgs. n. 1/2024 che semplifica gli adempimenti dei soggetti passivi IVA e dei sostituti d'imposta, prevedendo una riduzione della frequenza dei versamenti periodici da questi dovuti, qualora siano di importo poco significativo. Tali previsioni, in particolare, ampliano la soglia relativa ai versamenti minimi dovuti con riferimento:

- alla liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto (commi da 1 a 3);
- alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (commi 4 e 5).



L'Agenzia delle Entrate ricorda che i commi 1 e 2 dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 1/2024 stabiliscono, per i soggetti passivi IVA che liquidano l'imposta con cadenza mensile e per quelli che, ricorrendone i presupposti, la liquidano con cadenza trimestrale, l'innalzamento a 100 euro, in luogo del previgente limite di 25,82 euro, dell'importo minimo dell'IVA periodica dovuta che deve essere versato.

Qualora l'importo dell'IVA periodica non superi l'importo di 100 euro, tale imposta può essere versata insieme all'IVA dovuta relativa al mese o trimestre successivo, il cui importo sarà, pertanto, incrementato in maniera corrispondente.

La novella normativa prevede, inoltre, che il versamento dell'IVA, anche se di importo inferiore al limite minimo, deve essere effettuato entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento.

Tali modifiche, ricorda ancora l'Amministrazione finanziaria, si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all'anno d'imposta 2024.

Nel paragrafo 3.3 della Circolare in commento viene illustrata la novità introdotta con l'articolo 23 commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 1/2024 che mira al rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale.

In particolare, con tale disposizione normativa il legislatore intende implementare l'area riservata del contribuente riguardante il c.d. "cassetto fiscale", agendo su due fronti:

- da un lato, esponendo in modo graduale tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle Entrate che riguardano il contribuente, nonché quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate;
- dall'altro, consentendo al contribuente di scaricare massivamente i dati disponibili all'interno della propria area riservata.

7

La definizione delle regole tecniche e amministrative per la graduale messa a disposizione, per l'accesso, ai contribuenti o agli intermediari da loro appositamente delegati, e per l'utilizzo dei predetti servizi digitali, viene demandata dal comma 3 del citato articolo 23 a uno o più Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il paragrafo 4 della Circolare in esame illustra il contenuto dell'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2024 che introduce due periodi di sospensione, nell'arco dell'anno, dell'invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall'Agenzia delle Entrate. Si tratta, in particolare:

- delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui agli articoli 36-*bis* del DPR n. 600/1973 e 54-*bis* del DPR n. 633/1972;
- delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-*ter* del DPR n. 600/1973;
- delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'articolo 1, comma 412, della L. n. 311/2004;
- delle lettere di invito per l'adempimento spontaneo (cosiddette "lettere di *compliance*"), di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014.



Sul piano temporale, la sospensione dei citati atti riguarda:

- ✓ il periodo dal 1° al 31 agosto;
- ✓ il periodo dal 1° al 31 dicembre.

L'Agenzia delle Entrate ricorda, inoltre, che l'invio di tali atti è consentito solo nel caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza ovvero in situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione o qualora si tratti di atti che prevedono l'inoltro di una notizia di reato o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. n. 1/2024, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7-*quater*, comma 17, del D.L. n. 193/2016, per cui nel periodo dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme:

- dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni di cui agli articoli 36-*bis* del DPR n. 600/1973 e 54-*bis* del DPR n. 633/1972;
- dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni di cui all'articolo 36-*ter* del DPR n. 600/1973;
- derivanti dalla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'articolo 1, comma 412, della L. n. 311/2004.

Pertanto, chiarisce la Circolare in commento, qualora l'Ufficio, ravvisando la sussistenza di ragioni di indifferibilità, nel periodo 1° agosto – 31 agosto invii comunque una comunicazione di irregolarità derivante dal controllo automatizzato effettuato sul modello dichiarativo, il termine di 30 giorni, previsto dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997 per il pagamento delle somme dovute a seguito dell'anzidetta comunicazione, inizierà a decorrere a partire dal 5 settembre e non dalla data di ricezione della stessa.

8

Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014 – Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “*de minimis*” per i quali è stata rifiutata l'iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli Redditi, IRAP e 770 – periodo d'imposta 2020 – dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa

Con Provvedimento del 7 maggio 2024, n. prot. 221010/2024, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate l'8 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione all'articolo 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014.

In particolare, il punto 1.1 del Provvedimento in esame prevede che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente le informazioni relative alla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime *de minimis* nei registri RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) per

aver indicato, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 presentate per il periodo di imposta 2020, dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

L’Agenzia delle Entrate rende disponibili le informazioni di cui al successivo punto 1.2, per consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare l’anomalia rilevata.

Il punto 1.2 indica i dati contenuti nelle comunicazioni in argomento.

Il successivo punto 2 definisce le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni.

Nello specifico, ai sensi del punto 2.1, L’Agenzia delle Entrate trasmette, mediante casella di Posta Elettronica Certificata, una comunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.2, ai soggetti presenti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti disciplinato dall’articolo 6-*bis* del D.Lgs. n. 82/2002. Nei casi di assenza di indirizzo PEC, o di mancato recapito, l’invio è effettuato per posta ordinaria.

La stessa comunicazione e i relativi allegati sono consultabili dall’interessato all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”.

Il punto 3 del Provvedimento in esame illustra le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Il successivo punto 5 indica le modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.

In particolare, il punto 5.1 stabilisce che qualora la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti.

A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime *de minimis* sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.

Ai sensi del punto 5.2, qualora la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” di cui al punto 5.1, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

Il punto 5.3 del Provvedimento esaminato dispone che, con riferimento alle violazioni di cui ai punti 5.1 e 5.2 sono dovute le relative sanzioni in relazione alle quali il contribuente può beneficiare della

riduzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in funzione della tempestività dei suddetti adempimenti.

Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) - Novità sulla disciplina delle locazioni brevi

Con Circolare n. 10/E del 10 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato le novità introdotte dalla L. n. 213/2023 in materia di locazioni brevi, al fine di fornire agli Uffici le istruzioni operative che garantiscano uniformità di azione, ferme restando le indicazioni rese con precedenti Documenti di prassi.

Nel paragrafo 1 della Circolare in commento l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'articolo 1, comma 63, della L. n. 213/2023 ha modificato l'articolo 4 del D.L. n. 50/2017, rubricato "Regime fiscale delle locazioni brevi", al fine di:

- innalzare l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta sui redditi derivanti dai contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio d'attività d'impresa, che effettuano l'opzione per l'applicazione del regime fiscale della cedolare secca di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 23/2011;
- delineare le modalità per procedere agli adempimenti, da parte degli intermediari non residenti, in maniera conforme al diritto dell'Unione europea, secondo quanto declinato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

10

Con il paragrafo 1 della Circolare in esame l'Agenzia delle Entrate ricorda che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 50/2017, sono locazioni brevi i contratti di locazione:

- di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali;
- stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare;
- tesi a soddisfare esigenze abitative transitorie anche per finalità turistiche;
- relativi a non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta (articolo 1, comma 595, L. n. 178/2020).

Sono quindi escluse dall'ambito applicativo della suddetta norma le locazioni brevi che rientrano nell'esercizio d'attività d'impresa come definita, ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA, rispettivamente dall'articolo 55, comma 2, del TUIR e dall'articolo 4 del D.P.R. n. 633/1972.



Il paragrafo 1.3 del Documento di prassi in esame ha illustrato la modifica dell'aliquota dell'imposta apportata all'articolo 4, comma 2, del D.L. n. 50/2017 con l'articolo 1, comma 63, lettera a), della L. n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024).

In sostanza, con riguardo ai redditi derivanti dalle locazioni brevi, la nuova disposizione prevede un aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, ora stabilita nella misura ordinaria del 26 per cento in luogo del 21 per cento, e, contestualmente, riconosce al locatore la facoltà di usufruire dell'aliquota ridotta del 21 per cento relativamente ai redditi riferiti ai contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare per ciascun periodo d'imposta, a scelta del contribuente. L'individuazione di detta unità immobiliare, precisa l'Agenzia delle Entrate, dovrà avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta d'interesse.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce, altresì, che l'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento si ritiene dovuta relativamente ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve maturati *pro-rata temporis* in base all'articolo 26 del TUIR, a partire dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dalla data di stipula dei predetti contratti e dalla percezione dei canoni, fatta salva, ovviamente, la facoltà di usufruire dell'aliquota ridotta del 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare specificamente individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Il paragrafo 1.4 della Circolare in commento evidenzia la modifica apportata all'articolo 4, comma 5, del D.L. n. 50/2017 con l'articolo 1, comma 63, lettera b), della L. n. 213/2023.

Per effetto della nuova formulazione della disposizione in commento, è stabilito che, qualora i soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, gli stessi sono tenuti a operare, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento, da effettuarsi a titolo d'acconto sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario.

Ne consegue che, in tali casi, il contribuente è tenuto, per ciascun periodo d'imposta, a determinare l'imposta - ordinaria o sostitutiva - dovuta, e a versare l'eventuale saldo dell'imposta, ottenuto previo scomputo delle ritenute d'acconto subite, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. Al riguardo, i dati dell'imposta dovuta, delle ritenute subite e dell'imposta a saldo sono indicati nella dichiarazione dei redditi.

Infine, il paragrafo 1.5 stabilisce gli adempimenti a cui sono tenuti gli intermediari non residenti.



D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18, e D.L. 29 marzo 2024, n. 39 – Ravvedimento speciale

Con Circolare n. 11/E del 15 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alle novità relative all’istituto del ravvedimento speciale di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della L. n. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), introdotte dal D.L. n. 215/2023 e dal D.L. n. 39/2024, nonché le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l’uniformità di azione.

L’istituto in parola, ricorda l’Agenzia delle Entrate, è una forma di ravvedimento operoso, c.d. “speciale”, che, in parziale deroga alla disciplina ordinaria, consente ai contribuenti di regolarizzare le violazioni ivi previste mediante il pagamento di una sanzione pari a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti, in un’unica soluzione, ovvero in forma rateale.

Nel paragrafo 1 della Circolare in commento viene analizzata la novità introdotta dall’articolo 3, comma 12-*undecies*, del D.L. n. 215/2023 (c.d. Decreto Milleproroghe) che ha esteso detta procedura alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 (prima riguardava solo le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti).

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

- l’adesione al ravvedimento speciale si perfeziona con il versamento, entro il 31 maggio 2024, dell’intero importo dovuto, ovvero della prima rata, oltreché con la rimozione, entro il medesimo termine, delle irregolarità od omissioni che si intendono sanare;
- che il contribuente non può avvalersi del ravvedimento speciale per regolarizzare quelle violazioni che, alla data di versamento dell’intero importo o della prima rata, siano già state contestate con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-*ter* del D.P.R. n. 600/1973;
- la consegna di un processo verbale di constatazione (p.v.c.) di cui all’articolo 24 della L. n. 4/1929, non è, invece, ostativa alla procedura agevolativa in trattazione;
- qualora si opti per il pagamento rateale, sulle tre rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo;
- in caso di decadenza dal beneficio della rateazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 175, della L. n. 197/2022, fermo restando quanto ivi previsto, si applicano gli interessi stabiliti dall’articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973, con decorrenza dal 1° giugno 2024;
- restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della L. n. 18/2024 di conversione del D.L. 215/2023 (ossia al 29 febbraio 2024) e non si dà luogo a rimborso.

Il paragrafo 2 della Circolare in commento analizza la novità introdotta con l'articolo 7, comma 7, del D.L.n. 39/2024 che ha disposto per i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di ravvedimento speciale di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della L. n. 197/2022, la riapertura dei termini per la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni, purché validamente presentate, relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste.

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate, in considerazione della *ratio* della norma e in forza di una sua interpretazione logico-sistematica, ha chiarito che i contribuenti possano fruire della riapertura dei termini per l'adesione al ravvedimento speciale qualora:

- non abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, non avendo posto in essere tutti gli adempimenti necessari ai fini del relativo perfezionamento (ad esempio, sono state rimosse le irregolarità od omissioni, senza tuttavia effettuare il pagamento, in un'unica soluzione, delle somme dovute o, in alternativa, della prima rata);
- abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30 settembre 2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, diverse da quelle in precedenza regolarizzate, con riferimento alla medesima annualità, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un p.v.c. consegnato dopo il 30 settembre 2023;
- abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente alle violazioni commesse in alcune annualità, entro il 30 settembre 2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, riferibili ad annualità in precedenza non regolarizzate, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un p.v.c. consegnato dopo il 30 settembre 2023;
- abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30 settembre 2023, ma siano decaduti dal beneficio della rateazione, a causa del mancato o tardivo pagamento delle rate successive alla prima, purché intendano sanare violazioni diverse da quelle già regolarizzate (riferibili ad annualità diverse da quelle già interessate dalla precedente regolarizzazione o alle medesime annualità), anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un p.v.c. consegnato dopo il 30 settembre 2023.

13

Anche in tal caso, il perfezionamento della “nuova” regolarizzazione presuppone la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento delle somme dovute, in un'unica soluzione, entro il 31 maggio 2024.

In alternativa, è possibile effettuare il pagamento, entro il medesimo termine del 31 maggio 2024, di un importo pari a cinque delle otto rate previste dall'articolo 1, comma 174, della L. n. 197/2022. Le residue tre rate, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, sono dovute entro i termini del 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024.

Crediti di imposta per investimenti “Transizione 4.0” - articolo 6 del D.L. 29 marzo 2024, n. 39

Con Risoluzione n. 25/E del 15 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta in materia di crediti di imposta per investimenti “Transizione 4.0, di cui all’articolo 6 del D.L. n. 39/2024.

Preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

- con Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024, tenuto conto di quanto previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 6 del D.L. n. 39/2024, nelle more dell’adozione del previsto decreto direttoriale, per i crediti d’imposta in argomento è stato sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24, nei casi ivi indicati;
- con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024 sono stati definiti il contenuto e le modalità per l’invio dei modelli di comunicazione in argomento.

L’Amministrazione finanziaria ha, quindi, chiarito che:

- fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta di cui trattasi, indicando i codici tributo menzionati nella richiamata Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e, come “anno di riferimento”, l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa;
- nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.

Modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli

Con Decreto del 17 maggio 2024, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 maggio 2024, il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (Mef) hanno definito le modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli.

L’articolo 1 stabilisce che il Decreto in esame reca le disposizioni applicative per l’attribuzione del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di seguito denominata “ZES unica”, di cui all’articolo 16 del D.L. n. 124/2023, che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.



L'articolo 2 individua i beneficiari dell'agevolazione in parola prevedendo che possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all'acquisizione dei beni strumentali indicati nell'articolo 3, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 2 l'agevolazione non si applica:

- ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo;
- alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Il successivo comma 3 dispone che, ai fini dell'individuazione del settore di appartenenza, si tiene conto del codice attività, compreso nella tabella ATECO 2024, indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 5, comma 2, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l'investimento oggetto dell'agevolazione richiesta.

L'articolo 3, comma 1, del Decreto in esame prevede che sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva di cui all'articolo 2, comma 1.

Ai sensi del comma 2 sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo.

L'articolo 3, comma 3, specifica che gli investimenti in beni immobili strumentali di cui al comma 1 sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attività economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49,50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014.

Il successivo comma 4 stabilisce che ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo del Decreto in commento il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Il successivo comma 7 precisa che il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 1, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 esaminato non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.

L'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), stabilisce che il credito d'imposta è determinato nella misura massima per le grandi imprese consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e, in particolare:

- per gli investimenti realizzati nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, con esclusione degli investimenti di cui alla lettera c), e Sicilia nella misura del quaranta per cento dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
- per gli investimenti realizzati nelle Regioni Basilicata, Molise e Sardegna, con esclusione degli investimenti di cui alla lettera c), e Sicilia nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
- per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del fondo per una transizione giusta nelle Regioni Puglia e Sardegna, nella misura massima, rispettivamente del cinquanta per cento e del quaranta per cento, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale.

L'articolo 5, comma 1, del Decreto in esame dispone che per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle Entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

Il successivo comma 2 stabilisce che con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e sono definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 esaminato, nello stesso periodo di cui al comma 1 è possibile:

- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

Il successivo comma 4, stabilisce che, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 1.

Così come previsto dal comma 5 dell'articolo 5 in esame, i soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione di cui al comma 1 e hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello ivi indicato comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l'ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d'imposta maturato, secondo le modalità stabilite con il Provvedimento del direttore della medesima Agenzia di cui al comma 2. Nel caso in cui la percentuale di cui al comma 4 risulti inferiore al cento per cento, in base alle comunicazioni ricevute, l'Agenzia delle entrate ridetermina la percentuale di cui al comma 4 e la rende nota con Provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma.

17

Il successivo comma 6 prevede che con le comunicazioni di cui ai commi 1 e 5, le imprese devono dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, l'eventuale fruizione di altri aiuti di Stato e di aiuti de minimis in relazione ai medesimi costi ammissibili oggetto della comunicazione e che il relativo cumulo non determina il superamento dell'intensità di aiuto più elevata, o dell'importo di aiuto più elevato, consentita dalla disciplina europea di riferimento.

L'articolo 7, comma 1, del Decreto analizzato stabilisce che il credito d'imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento di cui all'articolo 5, comma 4, e, comunque, non prima della data di realizzazione dell'investimento. Il maggior credito risultante a seguito della rideterminazione della percentuale ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento di cui al medesimo comma 5.

L'articolo 7 prevede, inoltre, che il credito d'imposta in parola:

- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo (comma 4);
- è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento (comma 6);
- è rideterminato, escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni che:
 - non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione (comma 8);
 - entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione (comma 9).

L'articolo 7, commi 11 e 13, del Decreto in commento prevede che le imprese beneficiarie decadono dal credito di imposta in parola:

- se non mantengono la loro attività nella ZES unica, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo;
- in caso di accertamento dell'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

18

Il comma 14 dell'articolo 7 dispone che, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero, per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 39/2010.

Infine, l'articolo 8 delinea l'attività di controllo sui predetti investimenti che viene effettuata dall'Amministrazione finanziaria ai sensi degli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973.



Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'Amministrazione finanziaria

L'articolo 1, comma 1, della Legge 23 maggio 2024, n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 123 del 28 maggio 2024, ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 (c.d. Decreto Agevolazioni), recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del D.L. n. 34/2020, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'Amministrazione finanziaria.

L'articolo 1, comma 2, della Legge n. 67/2024 ha disposto che l'esaminata Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 29 maggio 2024.

Di seguito si riporta una sintesi delle disposizioni aventi rilevanza fiscale che integra e aggiorna quanto analizzato nella *tax newsletter* del mese di marzo.

Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia (articolo 4-bis)

La L. n. 67/2024 ha introdotto in sede di conversione, dopo l'articolo 4 del D.L. n. 39/2024, l'articolo 4-bis recante misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia.

19

L'articolo 4-bis, comma 4, del D.L. n. 39/2024 prevede che per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta incorso alla data di entrata in vigore dell'esaminata Legge di conversione in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 (spese finalizzate all'efficienza energetica degli edifici, realizzazione di impianti fotovoltaici, colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, ecc.: cosiddetto *superbonus*) e 119-ter (spese per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) del medesimo D.L. n. 34 e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013 (spese per interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico), la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Ai sensi del successivo comma 5, in deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 34/2020, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 121, relativi alle spese di cui al comma 4 del presente articolo, sono ripartiti in quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato D.L. n. 34/2020 e in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119-ter del citato D.L. n. 34/2020

L'articolo 4-bis, comma 7, del D.L. n. 39/2024 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione in commento, non è in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione



di cui all'articolo 121, comma 1, lettera b), del D.L. n. 34/2020 in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121 (recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, superamento ed eliminazione di barriere architettoniche).

Disposizioni urgenti in materia fiscale (articolo 7)

La L. n. 67/2024 ha inserito nell'articolo 7 del D.L. n. 39/2023 il comma 7-bis che apporta modificazioni all'articolo 5, comma 9, primo periodo, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146.

Con la novella legislativa viene differito al 31 ottobre 2024 il termine (prima fissato al 30 luglio 2024) per presentare richiesta di accesso alla procedura di definizione agevolata dell'indebito utilizzo di credito d'imposta ricerca e sviluppo mediante il riversamento spontaneo di quanto indebitamente fruito, senza applicazione di sanzioni e interessi.

In sede di conversione è stato, altresì, inserito nell'articolo 7 del D.L. n. 39/2023 il comma 7-ter che apporta modifiche all'articolo 5, comma 1-bis, del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, prorogando al 30 settembre 2024 il termine (prima fissato al 30 giugno 2024) per la revoca della richiesta di accesso alla procedura di riversamento dell'anzidetto credito d'imposta.

Interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell'articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, in materia di ambito di applicazione del contraddittorio preventivo (articolo 7-bis)

La L. n. 67/2024 ha introdotto nel D.L. 39/2024 l'articolo 7-bis recante due disposizioni di interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell'articolo 6-bis della L. n. 212/2000, in materia di ambito di applicazione del contraddittorio preventivo.

In particolare, l'articolo 7-bis, comma 1, del D.L. n. 39/2024 prevede che il comma 1 dell'articolo 6-bis della L. n. 212/2000, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.

Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, del D.L. n. 39/2024, il comma 2 dell'articolo 6-bis della L. n. 212/2000, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Mef rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore.

Riscossione – Mod. “F24” e “F24 EP” - “Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme derivanti dal recupero dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche

Con Risoluzione n. 28/E del 31 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, tramite i modelli “F24” e “F24 enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e dei relativi interessi e sanzioni, dovuti a seguito del controllo automatizzato di cui all’articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020.

In particolare, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- **“A400” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 – Controllo automatizzato”;**
- **“A401” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 – Controllo automatizzato - sanzioni”;**
- **“A402” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 – Controllo automatizzato - interessi”.**

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, con l’indicazione nei campi “*codice atto*” e “*anno di riferimento*”, nel formato “AAAA”, delle informazioni reperibili all’interno delle comunicazioni inviate telematicamente dall’Agenzia delle Entrate.

21

In sede di compilazione del modello F24 EP, i citati codici tributo sono esposti secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

- nella sezione “*Erario*” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”;
- i campi “*codice atto*” e “*riferimento B*” sono valorizzati, rispettivamente, con il codice atto e l’anno reperibili all’interno delle comunicazioni inviate telematicamente dall’Agenzia delle Entrate;
- il campo “*riferimento A*” non è valorizzato.

